



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *quinquies* nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6385/2022** promossa da:

Parte_1, rappresentato e difeso dall'Avv. MOROSI LORENZO, presso il cui studio in Indirizzo Telematico ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti

ATTORE

contro

Controparte_1, rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANINI DIMITRI, presso il cui studio in VIA FIUME 20 50123 FIRENZE ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti

CONVENUTO

OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale.

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: *“dichiarare invalido il lodo irrituale pronunciato in data 10/12/2021 dal geom. Controparte_2 reso in esito all'atto di compromesso arbitrale sottoscritto da Controparte_1 e Parte_1 in data 14/07/2020, per i motivi esposti in narrativa; in via istruttoria si insiste affinché venga disposta CTU come dedotto nella seconda memoria ex art. 183 co. VI c.p.c.; con vittoria di spese e competenze”.*

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: *“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - Rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto; - Con vittoria di spese e competenze”.*

professionali di assistenza in giudizio. Si chiede assegnarsi termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie conclusionali di replica”.

MOTIVIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1** ha convenuto in giudizio il proprio fratello **Controparte_1** premettendo che era in passato sorta con questi una controversia in ordine allo scioglimento della comunione ordinaria su un appezzamento di terreno acquistato con atto di compravendita del 28/11/1985, e della comunione ereditaria su beni immobili loro pervenuti in successione dalla madre **Persona_1** nonché in ordine a questioni relative alla **Controparte_3** **Parte_2** (nel prosieguo **CP_3** [...]), i cui erano unici soci ed a favore della quale i beni indivisi erano stati concessi in comodato, e deducendo:

- di avere concluso col convenuto, in data 14.7.2020, l'accordo recante la clausola di compromissione in arbitrato irrituale, con devoluzione ad un arbitro nominato di comune accordo: *i)* dell'accertamento dell'esecuzione, da parte sua o ad opera della controparte, di lavori sui beni comuni e dei relativi costi, da rimborsarsi *pro quota* a chi li avesse svolti; *ii)* della stima dei beni in comunione e della predisposizione di un progetto divisionale, con cui assegnare a ciascuno dei comunisti lotti di beni del medesimo valore in natura e progettare i lavori da eseguirsi per il frazionamento ed eventuali servitù; *iii)* della stima e della predisposizione di un progetto di divisione fra i soci dei beni di proprietà della Società;
- che il lodo finale dell'arbitrato irrituale veniva depositato in data 10/12/2021 e presentava profili di invalidità per non avere l'arbitro ottemperato all'incarico sub *iii)*, di stima e predisposizione del progetto divisionale dei beni della **Controparte_3**, per avere lo stesso mancato di fornire l'indicazione precisa di eventuali servitù conseguenti alla formazione dei lotti e degli impianti da realizzare e modificare ad opera delle parti, e per violazione delle regole stabilite nell'accordo arbitrale, ovvero, segnatamente per: l'omessa valutazione e ponderazione delle proprie esigenze e delle manifestazioni di interesse rispetto alla divisione dei beni in comunione; la falsa rappresentazione della realtà riguardo al valore dei lotti formati, di diversa entità; l'omessa valutazione delle ipotesi divisionali prospettate dalle parti; il difetto di contraddittorio per non avere l'arbitro preso posizione sulle soluzioni prospettate dalle parti e l'omessa valutazione, rispetto all'incarico di cui al punto *i)*, dei lavori eseguiti e del rimborso a sé spettante; l'abuso del mandato, per non avere l'arbitro tenuto conto della vocazione agricola dei beni in comunione.

Tutto ciò esposto, l'attore ha chiesto, previa sospensione di ogni procedimento anche arbitrale conseguenziale al lodo irrituale impugnato, dichiarare l'invalidità di quest'ultimo per i motivi di cui in narrativa, vinte le spese.

Controparte_1 si è regolarmente costituito in giudizio, sollevando le eccezioni di nullità della citazione per inosservanza dei termini a comparire e di inammissibilità e infondatezza dell'istanza cautelare, contestando nel merito le deduzioni attoree e allegando, a sua volta;

- l'insussistenza di omissioni nell'assolvimento dell'incarico rispetto all'accertamento sub *iii*), prospettato come eventuale dall'accordo di arbitrato e non svolto dall'arbitro per aver questi interrotto la propria attività professionale per pensionamento dopo i lavori protrattasi a lungo in forza dell'arbitrato irrituale per cui è causa, circostanza nota alle parti e sulla quale, difatti, nessuna contestazione era stata sollevata nel corso delle operazioni e all'atto del deposito del lodo;
- che, proprio in quanto avevano accettato il risultato e lo stato di avanzamento dei lavori, le parti avevano conferito nel prosieguo ad altri arbitri l'incarico di indicare le modalità di esecuzione del lodo in questa sede impugnato e di completare le operazioni con riferimento all'accertamento ed alla predisposizione del progetto divisionale non eseguiti in forza del primo e sopra indicati sub *iii*);
- l'infondatezza dei motivi di impugnazione del lodo irrituale, non ricorrendo alcuna omissione rispetto all'incarico ed essendo le censure in questa sede sollevate attinenti al merito delle valutazioni demandate all'arbitro e non alla violazione di regole poste dalle parti ed all'inosservanza del principio del contraddittorio.

In ragione delle deduzioni svolte, il convenuto ha instato per il rigetto delle domande attoree e la condanna della controparte alla rifusione a suo favore delle spese di lite.

All'esito della prima udienza, il Giudice, ritenuta sussistente la nullità della citazione sotto il profilo evidenziato dal convenuto, ha fissato nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 cpc.

Rigettata la domanda attorea di sospensione in quanto generica e irrituale, il Giudice ha assegnato alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc. Indi, rigettata l'istanza di CTU attorea, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella loro massima estensione.

necessario, ed attribuisca un lotto a ciascuna delle parti”), e il punto 1.2, laddove si precisa che *“Il progetto di divisione dovrà comprendere anche: la precisa indicazione degli eventuali lavori necessari per addivenire al frazionamento e l'indicazione della parte a cui i relativi costi faranno carico; la precisa indicazione di eventuali servitù conseguenti alla formazione dei lotti. Per quanto riguarda gli impianti atti a rendere autonomi gli immobili di ciascun lotto (a titolo esemplificativo, acqua, elettricità, gas, condutture di scarico delle acque chiare e scure, fosse biologiche) sarà indicato quali impianti dovranno essere realizzati o modificati dalle parti, il percorso che gli stessi dovranno seguire per raggiungere gli immobili ed a quale delle parti farà carico la relativa spesa”*, sostenendo l’attore sotto tale ultimo profilo che difetterebbe l’indicazione delle servitù e degli impianti da realizzare e modificare al fine della fruizione degli immobili compresi nei lotti assegnati alle parti.

L’assunto attoreo non è tuttavia condivisibile, dovendosi sul punto richiamare l’orientamento per cui *“il principio secondo il quale l'omessa pronuncia su tutte o parte delle questioni sottoposte all'esame degli arbitri si inquadra nello schema della nullità del negozio che, in virtù delle intese pregresse, avrebbe dovuto comporre la controversia, può trovare applicazione, ne caso di decisione soltanto parziale, solo in seguito al positivo accertamento della circostanza che le parti abbiano, in concreto, considerato come determinante del consenso la definizione della controversia deferita agli arbitri nella sua interezza, al punto che esse non si sarebbero affatto indotte al compromesso nella prospettiva di una definizione meramente parziale della lite. (Nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto valida la decisione parziale di un collegio arbitrale in considerazione del tenore letterale della clausola compromissoria, che adombrava la possibilità di tale tipo di pronuncia, e del comportamento delle parti, che non avevano fornito agli arbitri la documentazione occorrente alla decisione delle ulteriori questioni oggetto della controversia)”* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6521 del 03/07/1998; conforme Sez. 3, Sentenza n. 1633 del 24/05/1972).

Invero, avuto riguardo ai citati arresti della SC, non superati dalla giurisprudenza successiva, si osserva che, quanto alla prima censura di incompletezza, difetta certamente la volontà delle parti di non determinarsi all’arbitrato irrituale se non per ottenere la composizione della lite anche con riferimento al citato punto 1.3 del compromesso arbitrale, circostanza desumibile:

- del tenore letterale e dall’interpretazione complessiva dell’accordo, con cui le parti hanno distinto l’incarico (clausola 1) in tre quesiti distinti, i primi due (1.1 e 1.2) tra loro collegati e

relativi alla controversia circa le spese sostenute dai comunisti per i beni in comproprietà ed la divisione degli immobili oggetto di comunione ordinaria ed ereditaria, il terzo inerente all'ulteriore controversia relativa alla divisione dei beni della Società, che i soci si apprestavano a sciogliere, indipendente ed espressamente distinta dalla prima (doc. 1 di parte attrice, pagg. 1 e 2: *“L'Arbitro Unico, al fine di favorire un ulteriore confronto tra le parti, inizierà l'istruttoria relativa al presente quesito 1.3 solo dopo che avrà concluso l'istruttoria necessaria a decidere sui precedenti quesiti 1.1 e 1.2. Conclusa l'istruttoria per la soluzione dei quesiti 1.1 e 1.2, l'Arbitro chiederà quindi alle parti se le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla divisione dei beni di proprietà della Controparte_3 CP_3 [... Parte_3*);

- dalla condotta delle parti nel corso dell'arbitrato, avendo le stesse partecipato alla totalità delle operazioni dinanzi all'arbitro, articolatesi in 18 udienze con verbali sottoscritti dai contraenti personalmente, dai rispettivi difensori e tecnici, e in plurime attività di valutazione e scambio di atti, tutte incentrate sui primi due quesiti, senza che mai sia stata chiesta, al termine, l'ultimazione dell'arbitrato con predisposizione del lodo anche rispetto alla seconda controversia e senza che sia stato instaurato sul terzo quesito in questione il contraddittorio mediante esibizione di documenti e confronto tra le parti e i rispettivi rappresentanti (docc. 2 a e 2b allegati alla citazione);
- dalla condotta successiva delle parti, che, in primo luogo, hanno rimesso al Presidente del Tribunale la nomina di un arbitro cui deferire l'incarico circa il quesito non oggetto di accertamento e, in secondo luogo e di lì a breve, hanno nominato un terzo arbitro chiedendo predisporre indicazioni per l'esecuzione nel dettaglio del lodo oggetto del presente giudizio, evidentemente da entrambe ritenuto completo e attuabile, previa definizione di questioni pratiche e meramente esecutive (docc. 5, 10 e 11: il lodo risulta depositato e la controversia sul punto, pertanto, definita);
- dalla circostanza pacificamente nota a tutti i partecipanti all'arbitrato (tecnici, parti e legali) e incontestata nel presente giudizio, per cui le operazioni si erano protratte sino al momento in cui l'arbitro incaricato doveva cessare la propria attività per pensionamento, senza che a quel punto fosse stato trattato il quesito n. 3, di cui infatti si fa menzione nella convenzione di arbitrato, non invece nei verbali delle operazioni e nel lodo.

In definitiva, se è vero che il terzo quesito del compromesso, relativo alla controversia in materia societaria, non è stato trattato nel corso dell'arbitrato irrituale, del pari indubbio è che le parti

non abbiano affatto escluso la compromissione in arbitri per la definizione parziale della lite, bensì è evidente, al contrario, che abbiano contemplato a priori la distinzione tra le due controversie, accettando che l'arbitro per primo incaricato si occupasse delle determinazioni relative ai primi due quesiti in ordine alla comunione ordinaria ed ereditaria, escludendo dalle operazioni e dal lodo l'accertamento rispetto alle questioni societarie.

Ne deriva l'infondatezza della censura di invalidità per incompletezza, sul punto, del lodo irrituale.

Del pari infondato è il motivo di impugnazione in ordine all'incompletezza del lodo per mancata indicazione precisa delle servitù conseguenti alla formazione dei lotti e degli impianti da realizzare e modificare ad opera delle parti, rispetto al quale nessuna omissione è riscontrabile, avendo l'arbitro eseguito l'accertamento in questione a seguito della distinzione in due lotti del compendio immobiliare in comunione tra le parti, descritto servitù, impianti e opere da realizzare e motivato ampiamente l'esito del proprio accertamento (si veda il lodo sub doc. 2 allegato alla citazione, pagg. 26 e seguenti).

Non sussiste pertanto, con riferimento alla prima controversia, quesito 1.2, alcuna omissione rispetto all'indicazione motivata di servitù e impianti, con la conseguenza che ogni ulteriore censura a riguardo si traduce nella critica alle soluzioni esposte dall'arbitro.

Sul punto, peraltro, occorre valorizzare ancora una volta la condotta delle parti successiva al deposito del lodo, avendo le stesse demandato ad altro arbitro irrituale la predisposizione di misure attuative delle determinazioni contenute in quello impugnato in ordine a servitù tra gli immobili compresi nei due lotti e impianti da realizzare, di cui pertanto non è contestabile la mancanza nell'elaborato oggetto di impugnazione in questa sede.

1.2 In secondo luogo, i restanti motivi di impugnazione del loro irrituale, sono ricondotti dall'attore alla violazione delle regole poste dalle parti, alla inosservanza del contraddittorio e a errori dell'arbitro dovuti all'inosservanza delle regole dell'arbitrato ed alla scorretta percezione della realtà (omessa valutazione e ponderazione delle proprie esigenze e delle manifestazioni di interesse rispetto alla divisione dei beni in comunione; falsa rappresentazione della realtà riguardo al valore dei lotti formati, di diversa entità; omessa valutazione delle ipotesi divisionali prospettate dalle parti; difetto di contraddittorio per non avere l'arbitro preso posizione sulle soluzioni prospettate dalle parti e omessa valutazione, rispetto all'incarico di cui al punto i), dei lavori eseguiti e del rimborso spettante all'attore; abuso del mandato, per non avere l'arbitro tenuto conto della vocazione agricola dei beni in comunione).

Dette censure sono tutte generiche e, comunque, destituite di fondamento.

1.2.1 In ordine al motivo di impugnazione del difetto di contraddittorio, vanno richiamati l'art. 808 *ter* n. 5 cpc che lo configura quale ipotesi espressa di invalidità del lodo *sub specie* di annullabilità, e l'orientamento della SC, secondo cui *“Nell'arbitrato irrituale - quale vicenda che inizia e si esaurisce sul piano contrattuale - la violazione del principio del contraddittorio non si pone come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato e può rilevare esclusivamente ai fini dell'impugnazione ai sensi dell'art. 1429 cod. civ., ossia come un errore degli stessi arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa, con la conseguenza che la sua deduzione comporta un'indagine sull'effettivo contenuto del mandato stesso, indagine riservata al giudice di merito e non censurabile in Cassazione, se correttamente e logicamente motivata”* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11678 del 18/09/2001; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1097 del 21/01/2016).

Tanto premesso, a sostegno di detto motivo di impugnazione, l'attore ha dato atto della mancata valutazione, da parte dell'arbitro, di aspetti quali la vocazione prevalentemente agricola del compendio immobiliare, il proprio interesse alla prosecuzione dell'attività di impresa agricola, la composizione del lotto assegnatogli, comprensivo di beni non pienamente rispondenti alle proprie finalità e di un terreno intercluso e la svalutazione dell'intero compendio per effetto dell'adozione di criteri di divisione inadeguati (citazione, pagg. 6 e 7), censure tutte recisamente criticate dal convenuto.

Prendendo quindi le mosse dal contenuto del mandato, onde verificare l'esistenza di un errore dell'arbitro che abbia inficiato la volontà contrattuale espressa dalle parti, si osserva che:

- alle pagine 4 e 5 del compromesso (doc. 1 dell'attore), prima dell'esposizione dei quesiti oggetto di mandato, all'art. 1 venivano indicati taluni immobili la cui ricomprensione nei lotti di ciascuno dei comunisti era considerata imprescindibile, si stabiliva che *“Ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, l'Arbitro Unico dovrà consentire a ciascuna delle parti di esporre le proprie ragioni e depositare le proprie allegazioni, potendo le parti delegare all'uopo gli Avvocati ed i Tecnici di parte nominati”* e si fissavano ulteriori regole in punto di ripartizione di “titoli all'aiuto” pervenuti in precedenza alle parti e alla loro madre;
- a seguire, l'art. 2 attribuiva all'arbitro irrituale il potere di definire la controversia secondo equità, con determinazione integrante oggetto del contratto *per relationem*, secondo lo schema proprio dell'arbitrato irrituale;

- gli artt. 3 e 4 fissavano le regole procedurali e il contenuto del lodo.

Ebbene, vagliando le critiche attoree relative al difetto di contraddittorio e riconducibili a errore dell'arbitro secondo la nozione fatta propria dalla SC, su cui questo Giudice è chiamato ad eseguire il proprio vaglio, si rileva che:

- non coglie nel segno l'affermazione secondo cui l'arbitro avrebbe omissso di prendere in considerazione le "ragioni" dell'attore (così in citazione, pag. 6), atteso che non è posta in dubbio la ricomprensione nei due lotti degli immobili che necessariamente ne dovevano fare parte e che, quanto a valutazione e criteri di divisione, nel lodo vengono ripetutamente richiamate le posizioni delle parti evincibili da atti e documenti forniti all'arbitro e su cui questi ha preso posizione, dando tuttavia atto dell'irriducibilità del conflitto tra le parti, dell'inconciliabilità delle relative posizioni, di aver tenuto conto, discostandosene solo in minima parte, delle valutazioni del valore degli immobili provenienti dai rispettivi tecnici dei **Parte_4** di aver predisposto un piano divisionale secondo la vocazione prevalentemente agricola dei beni, escludendo per quanto possibile l'esecuzione di opere di adeguamento (consistenti principalmente nella realizzazione di un fosso di regimazione delle acque superficiali al confine tra i due lotti) e prevedendo soluzioni strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti;
- dai documenti depositati dallo stesso attore si desume la partecipazione attiva e costante al procedimento arbitrale (sono agli atti sub doc. 2 allegato alla citazione verbali delle 18 udienze svoltesi recanti la firma non disconosciuta di parti, Legali, tecnici, oltre a memorie, rappresentazioni grafiche e fotografiche);
- non è lamentata l'inosservanza di regole procedurali né di redazione del lodo, al di là della critica in punto di omissioni, sopra passata in rassegna e risultata infondata;
- il grave errore in punto di fatto circa la valutazione delle risultanze rimessa all'arbitro appare, ancora una volta, da escludersi alla luce dell'esecuzione del lodo qui impugnato previa adozione di misure attuative demandata ad altro arbitro irrituale e che sarebbe, diversamente, stata preclusa.

1.2.2 I rimanenti motivi di impugnazione - riassumibili in omessa valutazione e ponderazione delle proprie esigenze e delle manifestazioni di interesse rispetto alla divisione dei beni in comunione, falsa rappresentazione della realtà riguardo al valore dei lotti formati in quanto di diversa entità, omessa valutazione delle ipotesi divisionali prospettate dalle parti,

mancata valutazione del rimborso spettante all'attore, abuso del mandato per non avere l'arbitro tenuto conto della vocazione agricola dei beni in comunione – non sono riconducibili né alle ipotesi di annullabilità di cui all'art. 808 *ter* cpc, né a vizi tali da incidere su ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'orrore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti, che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso (cfr. ex multis Cass. nn. 12725/92; 7654/03; 15353/04; 18577/04; 22374/2006).

Nello specifico, infatti, per un verso, il compromesso reca la sola indicazione, in punto di decisione nel merito, per cui l'arbitrato avrebbe dovuto avere carattere irrituale e le determinazioni dell'arbitro sarebbero state da assumersi in base ad equità (doc. 1, art. 2), con la conseguenza che nessun rilievo possono avere gli errori di giudizio, quali sarebbero evidentemente quelli qui passati in rassegna, tutti attinenti a supposte inesatte valutazioni di esigenze e richieste dell'attore, stima di lavori da questi eseguiti (quesito 1.1), valore degli immobili, composizione dei lotti, per i quali pertanto l'impugnazione si palesa inammissibile.

Non rileva in contrario la riconduzione, invocata dall'attore, degli errori lamentati all'eccesso dai limiti del mandato, suscettibile di invalidare la decisione a norma dell'art. 808 *ter* cpc, ma qui non ravvisabile, posto che le conclusioni non esorbitano dell'incarico conferito all'arbitro e nessuna eccezione sul punto è stata sollevata nel corso dell'arbitrato, bensì è in questa sede dedotta dall'attore l'erroneità delle determinazioni arbitrali sul presupposto della loro derivazione dalla falsa percezione o valutazione da parte dell'arbitro.

Per altro verso, infine, nulla è stato dedotto dall'attore con riferimento ad un eventuale vizio della volontà dell'arbitro, rilevante a norma degli artt. 1428 e ss. cc, ovvero riconoscibile dagli altri contraenti e, soprattutto essenziale, per tale intendendosi quello che cade su oggetto o natura del contratto, identità dell'oggetto della prestazione, qualità dello stesso e che è stato determinante del consenso.

Invero, le censure attoree attengono all'erroneità del giudizio dell'arbitro pur a fronte di elementi allo stesso forniti dalle parti e sulla base di un accertamento eseguito nel contraddittorio con queste ed i rispettivi tecnici e difensori.

Ne consegue che sono inammissibili i motivi di impugnazione diversi da quelli inerenti all'omessa pronuncia e al difetto di contraddittorio.

In ogni caso, si osserva che:

- non ricorre l'omessa valutazione e ponderazione delle esigenze dell'attore, delle

manifestazioni di interesse di questi rispetto alla divisione dei beni in comunione, delle ipotesi divisionali prospettate dalle parti, avendo l'arbitro esposto di aver preso visione delle richieste di ciascuno dei condividenti e di avere, previa stima del compendio formato da plurimi immobili, predisposto un progetto di divisione volto a contemperarne gli interessi per quanto possibile, vista l'inconciliabilità delle posizioni (si veda il lodo, doc. 2 dell'attore);

- non risponde al vero l'affermazione relativa alla diversa entità del valore dei lotti, atteso che la stima dei beni è pacificamente e documentalmente pressochè sovrapponibile a quella dei tecnici delle parti, il valore complessivo del compendio è stato valutato in € 849.000,00, la divisione ha avuto luogo in natura con lotti di valore di entità sovrapponibile ed un conguaglio minimo a favore dell'attore, pari a € 8.500,00 (doc. 1 dell'attore, pagg. 25 e 26);
- quanto ai lavori eseguiti ed al rimborso spettante all'attore, il lodo dà atto che le opere in questione erano alquanto risalenti, eseguite per lo più dallo stesso Parte_1 e da persone a questi vicine e che difettavano prove della loro realizzazione e dell'entità;
- la vocazione agricola di gran parte dei beni in comunione è stata tutt'altro che ignorata dall'arbitro, che ha stimato partitamente e complessivamente i cespiti del patrimonio comune dei fratelli mandanti, precisandone la vocazione.

L'istanza di CTU reiterata dall'attore all'atto della precisazione delle conclusioni è anch'essa da rigettarsi in quanto inidonea al superamento dell'inammissibilità e infondatezza dell'impugnazione del lodo arbitrale per le ragioni sin qui passate in rassegna.

In conclusione, le domande attoree devono essere rigettate.

2. Le spese di lite vengono poste a carico dell'attore, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e la liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: *“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”*), avuto riguardo ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio, al suo valore indeterminabile, alla complessità media.

La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.

Infine, deve essere rigettata la domanda avanzata dal convenuto con i propri scritti conclusionali, volta alla condanna dell'attore al pagamento in suo favore di una somma equitativamente determinata, formulata a norma dell'art. 96 comma 3 cpc.

Invero, dato atto dell'orientamento per cui *“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”* (cfr. Cass. Sentenza n. 3830 del 15/02/2021), si osserva che nel caso in esame non è riconducibile all'abuso del diritto l'introduzione della presente causa di impugnazione del lodo arbitrale sulla base di motivazioni in fatto e in diritto che, seppur infondate, non appaiono connotate da pretestuosità.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- A) rigetta le domande proposte da **Parte_1** ;
- B) condanna **Parte_1** a rifondere le spese di lite a favore di **CP_1** **[...]** , liquidandole in € 10.860,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
- C) rigetta la domanda proposta da **Controparte_1** ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.

Firenze, 31 marzo 2026.

Il Giudice
dott. Silvia Orani